



CITTA' DI CAMPOBASSO

Piazza Vittorio Emanuele II, 29 – Cod. Fisc. Part. Iva: 00071560700- Tel. 0874 4051 – Numero verde: 840-702938
www.comune.campobasso.it – E-mail: urp@comune.campobasso.it – pec: comune.campobasso.protocollo@pec.it

Direzione Servizi alla Persona - Settore Attività Economiche e Produttive
GABINETTO SINDACALE

Ordinanza sindacale n. **24** del **30/12/2022**

OGGETTO: INIZIATIVA ‘CAPODANNO IN MUSICA’ DEL 31/12/2022 IN P.zza VITTORIO EMANUELE II - DIVIETO DI CONSUMO E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN VETRO, LATTINE O ALTRO MATERIALE ATTO AD OFFENDERE – DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, FUOCHI PIROTECNICI E SIMILARI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE con deliberazione n. 379 del 16/12/20220, la Giunta comunale ha previsto per il giorno 31/12/2022 nell’ambito del cartellone delle festività natalizie, l’iniziativa ‘Capodanno in Musica’, da svolgersi in Piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 23:00, con allestimento di palco e service a cura della GSM Servizi S.r.l.s.;

CONSIDERATO CHE è previsto per l’evento l’afflusso di avventori nell’area di svolgimento della suddetta manifestazione;

VALUTATA l’opportunità di prevedere tutte le misure atte a garantire la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica;

RITENUTO pertanto di vietare, dopo le 22:00 e sino a termine dei festeggiamenti per il Capodanno l’utilizzo di bicchieri, bottiglie in vetro, lattine, involucri di cartone o tetrapack, che potrebbero costituire un potenziale pericolo per il pubblico presente;

di estendere l’anzidetto divieto altresì ai pubblici esercizi di somministrazione e ristorazione di cui all’art.5 della L. n. 287/1991, presenti nel perimetro di svolgimento della manifestazione (area ricompresa tra P.zza Gabriele Pepe, Corso Vittorio Emanuele, P.zza D’Ovidio, Viale Regina Elena, Via Scatolone, P.zza della Vittoria comprese le traverse afferenti);

CONSIDERATO inoltre che per le medesime motivazioni, al fine di prevenire fenomeni di panico generalizzato tra gli spettatori e gli animali di compagnia al seguito, provocato dall'utilizzo di petardi, fuochi pirotecnici e similari è opportuno disporre il divieto d'utilizzo degli stessi nell'area interessata dall'iniziativa di spettacolo;

VISTI l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00;

il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 Agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

ORDINA

per i motivi esplicitati in premessa e quivi richiamati e trascritti:

- di vietare, dopo le 22:00 e sino a termine dei festeggiamenti per il Capodanno l'utilizzo di bicchieri, bottiglie in vetro, lattine, involucri di cartone o tetrapack che potrebbero costituire un potenziale pericolo per l'incolumità del pubblico presente;
- di estendere l'anzidetto divieto altresì ai pubblici esercizi di somministrazione e ristorazione di cui all'art.5 L. n. 287/91 presenti nel perimetro di svolgimento della manifestazione (area ricompresa tra P.zza Gabriele Pepe, Corso Vittorio Emanuele, P.zza D'Ovidio, Viale Regina Elena, Via Scatolone, P.zza della Vittoria comprese le traverse afferenti);
- di vietare, al fine di prevenire fenomeni di panico generalizzato tra gli spettatori, l'utilizzo di petardi, fuochi pirotecnici e materiale esplodente in genere nell'area interessata dalla manifestazione;

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art.7-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000. n. 267 e ss. mm. ed ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 applicata con le modalità previste dalla Legge 24 Novembre 1981, n 689 e ss.mm. ed ii. Ai sensi dell' art 7 bis del Decreto Legislativo N. 18 agosto 2000 n 267;

DISPONE

- che la presente ordinanza, immediatamente eseguibile, venga trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso, - alla Questura di Campobasso, alla Regione Carabinieri Molise Stazione, al Comando di Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze in merito alla vigilanza ed ai controlli

diretti ad assicurare la scrupolosa osservanza del presente provvedimento.

DISPONE ALTRESI'

- che la presente ordinanza:
venga pubblicata all' Albo Pretorio del Comune di Campobasso, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Trasparenza;
- venga diffusa attraverso gli organi di informazione;

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso nel termine di sessanta giorni dalla notifica (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Dalla Residenza Municipale di Palazzo San Giorgio

ROBERTO GRAVINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale,
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i